



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

29 LUGLIO 2026

CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 13

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTO 2026

Pubblicato il decreto attuativo: credito fino al 70% del maggior costo sostenuto da marzo a giugno 2026; domande non ancora aperte

PREMESSA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026 il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 23 maggio 2026, che dà attuazione all'articolo 3 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2026, n. 79.

La misura riguarda il gasolio acquistato per la trazione dei veicoli agevolabili nei mesi da marzo a giugno 2026. L'estensione al mese di giugno e l'incremento delle risorse da 100 a 300 milioni di euro sono stati stabiliti dall'articolo 1-ter del D.L. 7 maggio 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2026, n. 113. Il credito può raggiungere il 70% della maggiore spesa rispetto al prezzo medio del gasolio rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il mese di febbraio 2026.

Alla data della presente circolare il beneficio non è ancora concretamente richiedibile: i termini e le modalità di presentazione delle istanze dovranno essere stabiliti con un successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'attivazione della piattaforma gestita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ATTENZIONE OPERATIVA:

Alla data del 29 luglio 2026 la pubblicazione del decreto attuativo non coincide con l'apertura delle domande. La procedura sarà utilizzabile solo dopo l'emanazione del decreto direttoriale MIT e l'attivazione della piattaforma ADM.

1. SOGGETTI BENEFICIARI



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Possono accedere al credito d'imposta le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto di merci indicate dall'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1995, con veicoli aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

In particolare, rientrano nella misura:

- gli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori;
- le imprese che effettuano trasporto di cose in conto proprio, munite della relativa licenza e iscritte nell'apposito elenco;
- le imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea, purché dispongano di una stabile organizzazione in Italia e ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 24-ter del Testo unico delle accise.

I veicoli devono appartenere alla categoria ambientale Euro V o superiore. Restano pertanto esclusi i mezzi Euro IV o di categoria inferiore.

I veicoli devono essere nella disponibilità dell'impresa, in proprietà oppure in forza di un diverso titolo giuridicamente idoneo, quale, ad esempio, leasing o locazione. Le istruzioni operative potranno richiedere specifica documentazione a dimostrazione di tale disponibilità.

La misura riguarda esclusivamente il trasporto di merci e non si applica, in base al decreto in esame, alle imprese che svolgono trasporto di persone.

Non possono accedere all'agevolazione le imprese che si trovavano già in difficoltà, secondo la disciplina europea sugli aiuti di Stato, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, fatte salve le deroghe previste dal Quadro temporaneo europeo per le micro e piccole imprese. La concreta ricorrenza della deroga dovrà essere verificata caso per caso.

2. PERIODO E SPESE AGEVOLATE

Il credito è riconosciuto con riferimento al gasolio:

- acquistato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026;
- utilizzato per la trazione dei veicoli agevolabili;
- documentato dalle relative fatture di acquisto;
- riferibile a veicoli nella disponibilità dell'impresa.

Il calcolo è parametrato ai litri acquistati, come risultanti dalle fatture; resta fermo che il gasolio deve essere acquistato per la trazione dei veicoli agevolabili indicati nell'istanza.

Il limite complessivo delle risorse destinate all'agevolazione è stato elevato da 100 a 300 milioni di euro per l'anno 2026 dall'articolo 1-ter del D.L. n. 63/2026, convertito dalla L. n. 113/2026.

3. MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il beneficio, concesso nel rispetto del Quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato C/2026/2593, è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma (RM)

rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il mese di febbraio 2026.

Il 70% non deve quindi essere applicato all'intera spesa per carburante, ma esclusivamente al maggior costo determinato rispetto al valore di riferimento di febbraio.

La quantificazione dovrà essere effettuata sulla base:

- dei litri acquistati nei singoli mesi agevolati;
- delle fatture di acquisto;
- del prezzo medio di riferimento del mese di febbraio 2026;
- dei veicoli ai quali gli acquisti risultano riferibili.

La percentuale del 70% rappresenta una misura massima. Qualora l'importo complessivo delle domande ammesse superi il plafond di 300 milioni di euro, il credito riconosciuto a ciascuna impresa sarà proporzionalmente riparametrato per rispettare il limite di spesa.

Le modalità tecniche definitive di calcolo e compilazione saranno chiarite dal successivo decreto direttoriale e dalle istruzioni della piattaforma. Fino alla loro pubblicazione è opportuno non procedere a conteggi definitivi, ma predisporre la documentazione necessaria alla futura domanda.

CRITERIO GENERALE DI CALCOLO

Credito teorico massimo = 70% × maggiore spesa rispetto al prezzo medio di febbraio 2026

L'importo effettivo potrà essere ridotto proporzionalmente se le richieste superano le risorse disponibili.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le istanze dovranno essere presentate attraverso una specifica piattaforma informatica gestita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Alla data del 29 luglio 2026 non risultano ancora pubblicati il decreto direttoriale e le istruzioni operative per l'apertura della procedura.

Il successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilirà:

- la data di apertura della piattaforma;
- il termine finale per l'invio delle domande;
- le modalità di presentazione;
- le verifiche sui requisiti;
- le eventuali ulteriori dichiarazioni e documentazioni richieste.

La piattaforma consentirà di inserire, tra gli altri:

- i dati identificativi dell'impresa;
- gli estremi delle fatture di acquisto del gasolio;

- i litri acquistati nei mesi agevolati;
- l'indicazione dei veicoli ai quali il gasolio è riferito.

Il Ministero procederà alla verifica delle domande, alla determinazione del credito concedibile e all'approvazione degli importi riconosciuti alle singole imprese, nei limiti delle risorse disponibili.

I decreti di concessione saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Ministero e il beneficio sarà registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

5. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La compensazione sarà possibile a decorrere dal decimo giorno successivo alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte del Ministero, dell'elenco delle imprese ammesse e dei relativi importi.

Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026.

Non sarà pertanto sufficiente avere presentato la domanda: prima della compensazione occorrerà attendere:

1. l'approvazione del contributo da parte del Ministero;
2. la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate;
3. l'istituzione del codice tributo da utilizzare nel modello F24;
4. il decorso del termine di dieci giorni.

Il modello F24 presentato con modalità diverse dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sarà rifiutato. Sarà inoltre scartata la delega nella quale venga utilizzato un credito superiore all'importo riconosciuto dal Ministero.

6. TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa;
- non concorre alla determinazione della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- non è soggetto al limite annuale previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU;
- non è soggetto al limite generale annuale delle compensazioni.

L'agevolazione è cumulabile con altri benefici riferiti ai medesimi costi, purché il cumulo, considerando anche la non imponibilità fiscale del credito, non determini il superamento del costo effettivamente sostenuto e siano rispettate le disposizioni unionali in materia di accise, compresi i livelli minimi di tassazione.



7. RAPPORTO CON IL RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO COMMERCIALE

Il nuovo credito d'imposta non deve essere confuso con il rimborso ordinario delle accise sul gasolio commerciale previsto dall'articolo 24-ter del Testo unico delle accise.

Le due misure hanno presupposti e procedure differenti:

PROFILO	CREDITO STRAORDINARIO 2026	RIMBORSO ACCISE ORDINARIO
BASE DI CALCOLO	Maggior costo del gasolio acquistato da marzo a giugno 2026, risultante dalle fatture	Quantitativi di gasolio effettivamente consumati
PROCEDURA	Istanza sulla futura piattaforma ADM, secondo il decreto direttoriale MIT	Dichiarazioni trimestrali ADM

Per i consumi effettuati nel secondo trimestre 2026, dal 1° aprile al 30 giugno, la dichiarazione per il rimborso ordinario delle accise deve essere presentata separatamente entro il 31 luglio 2026.

Il credito straordinario è, in linea generale, cumulabile con il rimborso ordinario delle accise, purché il cumulo non superi il costo effettivamente sostenuto e siano rispettati i livelli minimi di tassazione previsti dalla disciplina europea.

8. DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE

In attesa dell'apertura della piattaforma, le imprese potenzialmente interessate dovrebbero predisporre:

- le fatture di acquisto del gasolio relative ai mesi da marzo a giugno 2026;
- un prospetto riepilogativo dei litri acquistati, suddivisi per mese e per fattura;
- l'elenco dei veicoli utilizzati nell'attività;
- le carte di circolazione, con indicazione della massa complessiva e della categoria Euro;
- la documentazione attestante la proprietà o l'altro titolo di disponibilità dei mezzi;
- l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori oppure la licenza per il trasporto in conto proprio;
- una riconciliazione tra fatture, litri acquistati e veicoli agevolabili.

La documentazione dovrà essere conservata e resa disponibile anche ai fini degli eventuali controlli successivi.





Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

PRIMO CONTROLLO CONSIGLIATO Verificare già ora che ogni fattura sia riconciliabile con i litri acquistati e che tutti i mezzi indicati rispettino i requisiti di massa, categoria ambientale e disponibilità giuridica.

9. CONTROLLI E RECUPERO DEL CREDITO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà effettuare accertamenti e verifiche anche successivamente alla concessione dell'agevolazione e procedere, in autotutela, alla revoca totale o parziale del beneficio.

Il credito potrà essere revocato, in tutto o in parte, qualora emergano:

- insussistenza dei requisiti;
- irregolarità nelle dichiarazioni presentate;
- utilizzo di un credito superiore a quello concesso;
- cumulo con altri benefici oltre il costo sostenuto;
- documentazione non corretta o non idonea.

In caso di indebita fruizione, il credito sarà recuperato con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge; l'Agenzia delle Entrate potrà inoltre segnalare al Ministero gli utilizzi indebiti riscontrati nell'ordinaria attività di controllo.

10. CONCLUSIONI

La pubblicazione del decreto interministeriale costituisce un passaggio importante, ma non rende ancora operativa la misura.

Le imprese interessate devono pertanto predisporre tempestivamente la documentazione relativa agli acquisti di gasolio effettuati da marzo a giugno 2026 e attendere la pubblicazione del decreto direttoriale che stabilirà termini e modalità di presentazione delle domande.

Lo Studio provvederà a fornire tempestiva informativa non appena saranno pubblicate le istruzioni operative e sarà aperta la piattaforma ADM.

Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti.

**p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)**



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma (RM)